



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA LIGURIA

DETERMINA N. 14/2018

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il D.P.C.S. 6 febbraio 2012 recante il “Regolamento per l’esercizio dell’autonomia finanziaria da parte della Giustizia Amministrativa”, come modificato con D.P.C.S. n. 46 del 12 settembre 2012;

VISTO il regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa emanato con D.P.C.S. 29 Gennaio 2018;

VISTA la deliberazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 26 del 22 maggio 2013, recante prime indicazioni sull’assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’art. 1, comma 32 della L. n. 190/2012, e, in particolare, l’art. 4 n. 3, nella parte in cui dispone che per i contratti di importo inferiore a 40.000,00 euro le stazioni appaltanti sono tenute ad effettuare sui loro siti web istituzionali la pubblicazione delle informazioni indicate all’art. 3 della deliberazione medesima;

VISTA la direttiva n. 3/2017 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa in data 19/06/2017, recante disciplina delle procedure per l’acquisizione di beni, servizi e lavori di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, in attuazione delle previsioni di cui all’art. 36 del citato D.Lgs. n. 50/2016;

VISTO il D.L. 7 maggio 2012 n. 52, convertito in Legge 06/07/2012 n. 94, concernente disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica ed in particolare l’art.7, c.2, che ha introdotto l’obbligo per le amministrazioni pubbliche di fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) per gli acquisti di beni e servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario;

VISTO l’art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012 n. 135, che dispone la nullità dei contratti stipulati in violazione all’art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché dei contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA;

CONSIDERATO che la Convenzione Consip Ed. 3 in materia di gestione integrata della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, cui la scrivente Amministrazione ha aderito a far data dal 07/04/2015 (con ordine diretto di acquisto n. 2068859), è scaduta lo scorso 07/03/2018;

CONSIDERATO che l’Amministrazione si trova nell’oggettiva difficoltà di ottemperare ai vigenti disposti normativi in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, in assenza di proprio personale all’uopo professionalmente qualificato;

RILEVATO che i relativi servizi risultano obbligatori e di fatto indispensabili a garantire la sicurezza dei dipendenti e delle strutture in cui gli stessi prestano servizio e, per l’effetto, la loro mancata attivazione, ovvero l’eventuale interruzione della fornitura, cagionerebbe grave nocumento all’Amministrazione sia sotto il profilo tecnico che economico e determinerebbe gravi inadempienze al dettato normativo di riferimento;

RITENUTO che, nelle more dell’attivazione di una nuova Convenzione Consip, l’Amministrazione, per indifferibili motivi di necessità e urgenza, ha esigenza di non interrompere i servizi di cui all’oggetto per un periodo di 6 mesi a far data dal 01/07/2018 - data di scadenza dell’attuale contratto - fino al 31/12/2018;

CONSIDERATO che è prossimo il trasferimento del TAR Liguria presso la nuova sede in Genova di Via Fogliensi 2;

CONSIDERATO che l’importo complessivo della fornitura, agli stessi prezzi e condizioni di cui alla richiamata Convenzione Consip, rapportata al periodo sopra specificato, è pari ad **Euro 1.084,31** iva inclusa ove dovuta (per i servizi ritenuti oggettivamente indispensabili);

 1

CONSIDERATO che Sintesi S.p.A., società mandataria del RTI SINTESI, aggiudicatario della Convenzione Consip, si è già resa disponibile ad erogare i servizi richiesti, garantendo i medesimi standard qualitativi previsti in regime di Convenzione agli stessi patti e condizioni, di cui al precedente contratto, con la precisazione che il servizio verrà proseguito dalla Ditta anche una volta effettuato il trasferimento presso la nuova sede;

CONSIDERATO che l'importo complessivo della fornitura, per l'intero periodo richiesto è pari ad € 1.084,31 iva inclusa ove dovuta e solo per i servizi ritenuti oggettivamente indispensabili e più precisamente:

- nomina responsabile servizio prevenzione e protezione rischi	€ 227,59	iva inclusa
- valutazione rischi	€ 609,97	iva inclusa
- nomina del medico competente piano di sorv.sanitaria	€ 246,75	iva esente
-		
TOTALE COMPLESSIVO	€ 1.084,31	

PRESO ATTO che si tratta di spesa con imponibile inferiore a € 1.000,00, intesa quale soglia massima di esenzione dall'obbligo di ricorso al MEPA, come peraltro puntualizzato dalla stessa direttiva n. 3/2017 prima citata;

CONSIDERATO che la ditta SINTESI Spa – regolarmente iscritta al MEPA - svolge il servizio in modo soddisfacente, nel rispetto dei termini e delle condizioni contrattuali;

CONSIDERATO che l'onere economico del suddetto affidamento graverà sul CAP. 2298 “Spese in materia di Sicurezza e Prevenzione compresi i corsi di formazione”, la cui copertura finanziaria è stata comunicata con nota prot. 1315 del 29/01/2018 del Segretario Delegato per i TTAARR;

ACQUISITO il Codice ZD42405D0E;

ACQUISITO il DURC,

DETERMINA

- Di procedere alla stipula del contratto relativo all'affidamento delle attività obbligatorie previste dal D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro per la sede di questo TAR dal 1° giugno al 31 dicembre 2018, mediante affidamento diretto su libero mercato alla **ditta SINTESI SPA**, per l'importo complessivo di **€ 1.084,31 IVA compresa**

- Di imputare la spesa totale al cap. 2298 “Spese in materia di Sicurezza e Prevenzione compresi i corsi di formazione”, nell'ambito delle risorse finanziarie all'uopo assegnate dal Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa per il corrente E.F..

- Di affidare, ai sensi dell'art. 272 del DPR 207/2010 e dell'art. 31, commi 2 e 3 del regolamento di autonomia finanziaria 6 febbraio 2012, citato in premessa, l'incarico di responsabile del procedimento amministrativo alla dott.ssa Maria Felicia Nicastro.

- Ai sensi dell'art. 29, comma 1, d.lgs. 50/2016, come modificato dall'art. 19, comma 1, lett. a) del d.lgs. 19 aprile 2017 n. 56, la presente determina è inviata per la pubblicazione sul sito internet della G.A. – sezione amministrazione trasparente.

GENOVA _____

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Luigi E. Casamassima

